

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI DI FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. – LOTTO 1 CIG
7447158531 - LOTTO 2 CIG 7447187D1D

tra

la società **Firenze Parcheggio S.p.A.**, con sede in Firenze, Via Giorgio La Pira n.
21, Codice Fiscale Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Firenze 03980970481, capitale sociale Euro 25.595.157,50 interamente
versato, indirizzo di posta elettronica certificata
firenzeparcheggispa@legalmail.it, in persona dell'Amministratore Delegato
Dr. Carlo Bevilacqua nato a Firenze il 14.10.1949 e domiciliato per la carica in
Firenze, via G. La Pira n. 21, in seguito anche "**Firenze Parcheggio**" o
"**Committente**"

da una parte

e

la Società con sede in (.....), Via,
Codice Fiscale e Partita IVA. e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di, capitale sociale Euro 1.....,00
interamente versato, indirizzo di posta elettronica certificata
in persona del..... nato a (.....) il e domiciliato
per la carica in Via – (.....) , in seguito anche
"**Impresa**" o "**.....**"

dall'altra

(di seguito denominate anche singolarmente "**Parte**" e congiuntamente
"**Parti**")

premesso che

- Firenze Parcheggi S.p.A. ha la disponibilità delle seguenti strutture:

Parcheggio sotterraneo Beccaria; Parcheggio sotterraneo Stazione Fortezza Fiera; Parcheggio sotterraneo Giannotti; Parcheggio sotterraneo Palazzo di Giustizia; Parcheggio sotterraneo Parterre; Parcheggio sotterraneo Porta al Prato; Parcheggio sotterraneo San Lorenzo; Parcheggio sotterraneo Sant’Ambrogio; Parcheggio sotterraneo Stazione S.M.N.; Galleria Commerciale Stazione S.M.N.; Parcheggio struttura Alberti; Parcheggio superficie Calza "Oltrarno"; Parcheggio superficie Pieraccini CTO; Parcheggio superficie Pieraccini Meyer; Parcheggio superficie Stazione Binario 16; Parcheggio superficie Viale Europa;

- con bando trasmesso alla GUUE in data 13/04/2018, Firenze Parcheggi ha dato avvio alla procedura per l’affidamento dell’esecuzione in appalto dei servizi di pulizia dei suddetti parcheggi nella disponibilità di Firenze Parcheggi S.p.A.;

- L’Impresa è divenuta aggiudicataria della procedura di cui alla premessa precedente avendo formulato la seguente offerta:;

- le verifiche hanno dato esito positivo;

si conviene quanto segue

Art. 1 – Premesse ed Oggetto

1.1 Le premesse fanno parte del presente contratto.

Costituisce altresì oggetto del presente contratto, quanto indicato in tutti gli allegati presenti nel bando di gara seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto, di seguito elencati:

Disciplinare di gara;

Progetto ai sensi dell'Art. ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo della Relazione Tecnico-Illustrativa, Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale del lotto 1 e del lotto 2 comprensivo delle schede prestazionali e di frequenza dettagliate per ogni struttura, Calendari Attività Periodiche, Schede di controllo qualità del servizio, Listino Prezzi Extra canone, Schede controllo qualità servizio, Planimetrie descrittive;

Schema di contratto;

Bando di Gara e tutti gli allegati amministrativi;

DUVRI;

1.2 Il presente contratto ha ad oggetto:

a) I servizi di pulizie degli ambienti della Firenze Parcheggi S.p.A. per la durata di 18 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni – lotto 1 CIG 7447158531 - lotto 2 CIG 7447187D1D;

b) (ove richiesto da Firenze Parcheggi) l'eventuale servizio di pulizia straordinaria "a richiesta" negli ambienti di Firenze Parcheggi, durante gli orari, per la durata e con le modalità di volta in volta stabiliti dalla Firenze Parcheggi mediante ordini di servizio.

L'Impresa conferma integralmente di accettare e di assumere per sé e per i propri aventi causa tutti gli obblighi, anche collegati ed accessori, indicati negli atti di cui alla procedura citata nelle premesse, confermando altresì di accettare e di assumere per sé e per i propri aventi causa tutte le ulteriori prestazioni necessarie ed opportune per la corretta esecuzione del Contratto ed in particolare di bene conoscere e di accettare tutte le previsioni del

Disciplinare di gara e del Progetto, dei relativi allegati, tra cui, in particolare il Capitolato Speciale.

In particolare, L'Impresa si impegna ad eseguire il servizio nei modi e termini indicati nell'offerta.

Ai fini della sottoscrizione del presente contratto e dell'avvio dell'esecuzione, le Parti danno atto che sussistono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione, che non vi sono impedimenti di sorta, che tutte le previsioni contrattuali sono note e accettate, che i termini per l'esecuzione possono essere rispettati.

Per quanto attiene alle forniture oggetto dell'appalto, che dovranno essere eseguite in conformità alla documentazione allegata ed al Capitolato ed alla Relazione Tecnica che l'Impresa conosce e dichiara di aver trovato leggibili coerenti e cantierabili, sono affidati all'Impresa lo sviluppo di tutti gli elaborati di dettaglio eventualmente necessari, ivi compresi eventuali rilievi e attività di pulizia. Attività tutte comprese nell'oggetto dell'appalto, già remunerate con il corrispettivo di appalto, e per le quali non sarà riconosciuto alcun compenso ulteriore o diverso da quello pattuito.

L'Impresa è tenuta a completare ed a predisporre su supporto informatico e cartaceo, a richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (da ora anche semplicemente DEC), i documenti di cui al precedente periodo, relativamente a tutte le prestazioni, ove si rendano necessari ai fini degli stati di avanzamento e della futura manutenzione e gestione dei beni.

L'Impresa dichiara di conoscere e si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni nazionali e comunitarie che disciplinano le

attività oggetto del Contratto ed in particolare si impegna al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Impresa è inoltre obbligata alla osservanza di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, siano esse governative, regionali, provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni pubbliche competenti, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, non daranno luogo ad alcun diritto o ragione contro il Committente, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed il prezzo del presente Contratto.

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione delle lavorazioni, se applicabili, ancorché qui non richiamate.

L'Impresa è responsabile per vizi, difformità e rovina dei beni e delle opere, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al Codice Civile in tema di appalto, ivi comprese ed in particolare quelle di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669.

La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa equivale inoltre a sua dichiarazione di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei beni, dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente contratto.

L'Impresa non può quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo art. 8.

L'Impresa dichiara di conoscere e si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni nazionali e comunitarie che disciplinano le attività oggetto del Contratto ed in particolare si impegna al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 2 - Ambienti

Gli ambienti interessati dal servizio e le frequenze dello stesso sono indicati negli allegati al Progetto e dai suoi allegati.

L'Impresa dichiara di ben conoscere detti ambienti anche in considerazione del fatto di aver svolto il sopralluogo nel corso della procedura descritta in premessa.

Il servizio di pulizia potrà essere espletato anche in altri ambienti, secondo quando specificato nei singoli ordini di servizio.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto ha durata di 18 (diciotto) mesi dalla sua sottoscrizione.

La Firenze Parcheggio si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 18 mesi a suo insindacabile giudizio, qualora riscontri il buon andamento del servizio e il corretto adempimento le obbligazioni a carico del contraente. La Firenze Parcheggio esercita tale facoltà comunicandola all'Impresa mediante posta elettronica certificata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del contratto originario.

Art. 4 – Corrispettivo

4.1 Il corrispettivo per l'espletamento del servizio di pulizia ordinaria di cui al precedente art. 1, è stabilito "a corpo" nella misura di €00 (.....=) con IVA in split payment/reverse charge ex art.17 co 6 ter lett.a, ed oneri per la sicurezza pari ad € (...../00=) con IVA in split payment/reverse charge ex art.17 co 6 ter lett.a, pari ad un importo complessivo di € (.....=) con IVA in split payment/reverse charge ex art.17 co 6 ter lett.a, per l'intera durata contrattuale.

Detto importo costituisce corrispettivo contrattualmente dovuto all'esecutore in ragione del suo esatto adempimento e quindi del compimento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Le Parti si danno atto che l'importo ora citato è da intendersi fisso ed imm modificabile, al pari dei singoli corrispettivi e prezzi che lo compongono.

4.2 Il corrispettivo orario per il servizio (solo eventuale) di pulizia straordinaria di cui al precedente art. 1, è stabilito in € (.....=) con IVA in split payment/reverse charge ex art.17 co 6 ter lett.a, comprensivo degli oneri della sicurezza.

4.3 Il corrispettivo di cui al par. 4.1 sarà corrisposto in rate mensili posticipate con pagamento 60 giorni a fine mese dalla data di ricezione della relativa fattura (60 gg dffm).

4.4 La liquidazione e il pagamento di tutte le rate sono subordinati:

- a) all'acquisizione, da parte della Firenze Parcheggi, del DURC dell'Impresa;
- b) ove di importo superiore a € 10.000,00, all'accertamento da parte della Firenze Parcheggi ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,

che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno ad € 10.000,00; in caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

4.5 Firenze Parcheggi S.p.A. essendo assoggettata al regime di Split Payment, provvederà al versamento dell'imposta sul valore aggiunto direttamente all'Erario. L'Impresa si impegna ad indicare nella fattura l'annotazione "Scissione dei pagamenti – IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72", unitamente al codice CIG/CUP ed al progressivo di riferimento dell'ordine e al codice fiscale dell'operatore. La fattura dovrà essere trasmessa all'indirizzo amministrazione@firenzeparcheggi.it oppure all'indirizzo mail PEC amministrazione.firenzeparcheggispa@legalmail.it.

4.6 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

4.6.1 L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

4.6.2 In particolare, L'Impresa, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla Firenze Parcheggi gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa,

nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

4.6.3 Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 136 del 2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4.6.4 L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Firenze Parcheggio ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4.6.5 Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della legge 136 del 2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti da detto articolo.

4.6.6 Conto corrente di origine: IBAN IT29G0616002800000085188C00
Intestato alla Firenze Parcheggio S.p.A.

Conto corrente di destinazione: IBAN intestato a
..... codice fiscale; Banca
agenzia.

Le persone delegate ad operare su di esso sono:

-, codice fiscale

-, codice fiscale

-

Art. 5 – RUP e DEC, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

della Committente - Responsabile Tecnico dell'Impresa

5.1 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del presente contratto è Maurizio Mugnai.

5.2 Il Direttore della corretta esecuzione (DEC) è Paolo Poggi.

5.3 La Committente inoltre designa quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione l'Ing. Maurizio Bianchi.

5.4 L'Impresa designa quale Responsabile il, che sarà legittimato per conto della stessa Impresa a ricevere gli ordini di servizio e le direttive impartite dal DEC nonché dal RUP, ed a sottoscrivere atti e documenti che non comportino modifiche delle pattuizioni contrattuali.

Art. 6 - Rispetto accordo in materia salvaguardia occupazione. Trattamento e tutela dei lavoratori

6.1 L'Impresa si impegna al rispetto delle norme del CCNL "per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizie" in materia di salvaguardia dell'occupazione.

6.2 L'Impresa è obbligata ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

6.3 L'Impresa consegnerà al DEC entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente contratto un elenco nominativo di tutto il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi di pulizia.

6.4 L'Impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

In particolare, L'Impresa si obbliga:

- ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

6.5 L'Impresa è responsabile nei confronti della Firenze Parcheggi dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

6.6 Firenze Parcheggi S.p.A. si riserva di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 199 del 29 ottobre 2016 in materia di cd. lotta al caporalato.

6.7 In ogni momento il DEC o il RUP possono richiedere all'Impresa ed ai subappaltatori copia del libro unico, nonché i documenti di riconoscimento del personale presente nelle strutture e/o nei parcheggi, e verificare

l'effettiva iscrizione nel libro unico dell'Impresa o del subappaltatore autorizzato.

6.8 Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, Decr. Lgs. n. 81 del 2008, L'Impresa è obbligata a fornire a ciascun soggetto occupato in servizio, una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, conforme a quanto stabilito nel Capitolato Speciale. L'Impresa risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nelle strutture e/o nei parcheggi e il personale presente occasionalmente impiegato nelle attività di pulizia, che non sia dipendente dell'Impresa o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

6.9 Sono a carico dell'Impresa:

- l'onere di valersi di maestranze specializzate così come meglio precisato nel presente contratto e nel Capitolato;
- l'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione obbligatoria o preferenziale di qualsiasi natura;
- il versamento dei contributi e l'assolvimento degli oneri derivanti dall'osservanza delle vigenti leggi, decreti e disposizioni, nonché quelle che potranno intervenire nel corso del presente appalto, relativi alle assicurazioni

varie degli operai dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia;

- il rispetto delle norme in materia di immigrazione;

- l'obbligo di fornire mensilmente al DEC l'importo netto dei servizi eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate operaie impiegate nello stesso periodo;

6.10 Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni la Firenze Parcheggio potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva. Nel caso di mancato inserimento delle predette clausole nei contratti sottoscritti tra l'Impresa e suoi subcontraenti subappaltatori e cottimisti, la Firenze parcheggio potrà: negare o dichiarare decaduta la relativa autorizzazione e sospendere il pagamento delle prestazioni eseguite; vietare l'esecuzione e/o la prosecuzione di servizi da parte dei soggetti inadempienti; ordinare loro la rimozione (a loro cura e spese, ovvero anche d'ufficio ma a loro spese) delle lavorazioni eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi. Salva ogni ulteriore loro responsabilità, da far valere presso le competenti sedi e salvo il diritto per la Firenze Parcheggio al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei predetti inadempimenti, ivi compresa altresì espressamente la possibilità di applicare la penale in danno dell'Impresa nei casi di conseguente ritardo nell'esecuzione, ovvero di avviare - sussistendone i presupposti di legge - il procedimento di risoluzione del contratto di appalto in suo danno. Anche per l'inadempimento di subappaltatori subcontraenti e cottimisti ai predetti obblighi, l'Impresa è responsabile nei confronti della Firenze Parcheggio.

In ogni caso, sussiste la responsabilità solidale dell'Impresa con i suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, per l'osservanza delle predette

normative, nei limiti delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto e dei relativi subappalti subcontratti e cottimi.

La Firenze Parcheggio potrà in ogni momento chiedere all'Impresa prova dell'adempimento (da parte dell'Impresa medesima, nonché di ogni subappaltatore, subcontraente o cottimista) agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

6.11 Qualora la Firenze Parcheggio constati la violazione degli obblighi contrattuali in tema di sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento potrà applicare una sospensione del pagamento delle somme dovute in occasione del primo stato di avanzamento successivo alla rilevazione della violazione predetta. La sospensione sarà in misura corrispondente all'inadempimento dell'esecutore.

6.12 In ogni caso, per qualsivoglia violazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Firenze Parcheggio per il tramite del RUP e/o del DEC, ordinerà all'Impresa e suo tramite ai suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, l'immediato adeguamento alla normativa in materia di sicurezza ed a tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell'Impresa costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali e pertanto potrà dare luogo alla risoluzione del contratto e ad ogni ulteriore eventuale conseguenza di legge.

Il RUP dovrà diffidare l'Impresa o altro esecutore ed intimargli di adempiere e il relativo pagamento sospeso sarà corrisposto soltanto nel caso e nel momento in cui l'Impresa o l'esecutore inadempiente dimostri alla Firenze Parcheggio di aver sanato la propria posizione e aver posto rimedio alle violazioni rilevate. Le relative valutazioni sono di competenza del RUP, al quale riferisce il DEC, per quanto a sua diretta conoscenza.

Le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente all'Ispettorato del Lavoro ed i competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

6.13 Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Firenze Parcheggio né richiedere il risarcimento danni.

Il pagamento all'Impresa di tali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro, o altra autorità competente, non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

6.14 Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

6.15 Oltre a provvedere alle assicurazioni e provvidenze obbligatorie, nei modi e termini di legge, rimangono ad esclusivo carico dell'Impresa i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

6.16 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa che rimane unica e sola responsabile nei confronti della Committente di quanto subappaltato ed è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stessa Committente o a terzi.

Art. 7 - Rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 e della L.R. Toscana n. 38 del

2007

L' Impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

L'Impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Al presente contratto è allegato il documento unico di valutazione rischi interferenze (DUVRI), ai sensi del D.lgs n. 9 aprile 2008 , n. 81 così come modificato dalla legge n. 123 del 2007 al fine di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti.

L'Impresa è tenuta ad informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38, ed a comunicare alla Committente i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

Ai sensi dell'art. 23 della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38 l'Impresa è tenuta:
a) ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo negli ambienti di lavoro, nonché a detenere presso le strutture e/o i parcheggi la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi, secondo modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 66, comma 1, lett. b) della legge regionale, qualora in vigore;

b) a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al comma 2;

c) assicurare che gli interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nell'ambiente di lavoro.

Gli interventi formativi di cui sopra devono prevedere un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti nelle strutture e/o i parcheggi, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali significative variazioni del ciclo produttivo.

L'Impresa è tenuta ad informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 8 – Divieto di interruzione o sospensione del servizio.

In nessun caso l'Impresa potrà interrompere o sospendere l'espletamento del servizio, con espressa rinuncia all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.

Qualora nel corso del contratto vi siano cause di interruzione non giustificate che impediscano l'espletamento del servizio, Firenze Parcheggi avrà diritto di detrarre dal corrispettivo spettante all'Impresa gli importi corrispondenti al servizio non svolto.

L'Impresa è tenuta a dare con un anticipo di almeno 5 giorni n.c. comunicazione alla Firenze Parcheggi di eventuali scioperi.

L'Impresa è tenuta ove possibile a dare preventiva e tempestiva comunicazione alla Firenze Parcheggi dello sciopero.

Art. 9 – Variazioni del servizio

Nel caso di trasferimento di tutte o parte delle attività presso altri ambienti, l'Impresa è obbligata ad espletare il servizio presso i nuovi locali in luogo di quelli previsti dal Progetto (Capitolato Speciale e allegati).

In ogni caso, in conseguenza della variazione del servizio, l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo, risarcimento del danno o pretesa di sorta, ai quali per quanto occorrer possa espressamente rinuncia.

Art. 10 – Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:

- a) mancata o tardiva presa in consegna del servizio nei tempi e con le modalità indicate nel Progetto (Capitolato Speciale e allegati);
- b) carenze o difformità rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, a quanto indicato dall'Impresa nell'offerta formulata in sede di gara ovvero a quanto prescritto dal Progetto (Capitolato Speciale e allegati);
- c) gravi o ripetuti inadempimenti, prestazioni effettuate con negligenza, evidente lentezza ovvero non a regola d'arte, anche relativamente alle prestazioni straordinarie, ovvero carenza nel rifornimento dei prodotti igienici indicati nel Progetto (Capitolato Speciale e allegati);
- d) ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 19 della legge regionale toscana n. 38 del 2007;

e) ingiustificata interruzione del servizio. Non sarà considerata giustificata interruzione del servizio la sospensione dello stesso in conseguenza di ritardi o mancato pagamento del corrispettivo da parte della Firenze Parcheggi, giusta quanto previsto al precedente art. 7.

Art. 11 – Penali

11.1 Per ogni inadempimento riscontrato nell'esecuzione del servizio, salvo il risarcimento del maggior danno, saranno applicate le seguenti penali:

a) Compilazione giornaliera del registro delle presenze

Assenza delle firme in entrata e/o in uscita: 1x1000 dell'importo contrattuale per ogni giorno di mancata compilazione del registro delle presenze, in entrata o in uscita, per ogni singola struttura.

b) Compilazione giornaliera del registro delle attività

Assenza delle firme di esecuzione delle attività: 1x1000 dell'importo contrattuale per ogni giorno di mancata compilazione del registro delle attività, per ogni singola struttura.

c) Rispetto del Capitolato e del Calendario delle Pulizie Periodiche

Interventi previsti da Capitolato e da Calendario delle Pulizie non eseguiti dall'Impresa: 1x1000 dell'importo contrattuale al giorno per ogni intervento non effettuato per ogni struttura.

d) Elaborazione e compilazione del calendario delle pulizie periodiche entro 20 gg dall'avvio del Contratto

Ritardo nella compilazione ed invio del Calendario delle Pulizie Periodiche: 0,8x1000 dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

e) Utilizzo corretto di DPI e DPC da parte del personale dell'Impresa Errato, mancato o inadeguato utilizzo di DPI e DPC: 0,8x1000 dell'importo

contrattuale per ogni anomalia segnalata, in cui il personale presta servizio in mancanza di divisa, dpi, tesserino di riconoscimento o non utilizza o utilizza erroneamente i DPC.

f) Invio consuntivi economici di spesa

Invio dei consuntivi dopo il 20 del mese successivo a quello di competenza: 0,5x1000 dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo dell'invio dei consuntivi.

g) Documentazione di sicurezza di prodotti, materiali, mezzi e attrezzature

Assenza della documentazione necessaria prevista dal Capitolato Speciale e dalla Normativa vigente: 1x1000 dell'importo contrattuale per ogni mancanza riscontrata in termini di schede tecniche, di sicurezza, certificazioni, manutenzioni.

h) Infortuni a persone

Danni fisici a persone e/o a cose, in presenza di neve e ghiaccio entro il perimetro di competenza del Committente: Per ogni infortunio la penale corrisponderà alla gestione dello stesso a totale cura e spese dell'impresa.

i) Difficoltà di accesso

Evidente e obiettiva difficoltà di accesso ai parcheggi in presenza di neve o ghiaccio per mancanza di intervento da parte dell'impresa: 1x1000 dell'importo contrattuale per ogni contestazione.

l) Tempi di intervento per richieste on-demand "urgenti" (sia di pulizia che di spalaneve e spargisale)

Tempo di intervento 1h: 1x1000 dell'importo contrattuale per ogni 30 min di ritardo.

m) Analisi prodotti di pulizia utilizzati dall'Impresa

Risultati delle analisi che attestano la non corrispondenza tra quanto dichiarato dall'impresa e quanto contenuto nei flaconi/taniche/ecc... utilizzati presso la Firenze Parcheggio: 1x1000 dell'importo contrattuale per ogni non corrispondenza rilevata e per ogni giorno necessario al suo ripristino.

11.2 In caso di inadempimento presso più strutture si applicheranno le suddette penali per ciascuna di esse.

11.3 L'inadempimento che si protragga per più giorni darà luogo all'applicazione della penale per ogni singolo giorno.

11.4 In caso di omissioni parziali, di deficienze o di abusi la predetta penalità è percentualmente ridotta in relazione alla gravità del disservizio arrecato.

11.5 Qualora venga accertata una insufficiente qualità delle pulizie, prima di applicare la corrispondente penale è facoltà della Firenze Parcheggio richiedere all'Impresa gli idonei interventi di ripristino. Tali prestazioni potranno essere richieste immediatamente, anche previa semplice comunicazione telefonica all'Impresa e dovranno essere rese dallo stesso nel termine di due giorni dalla richiesta. Tali ripristini non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo in quanto forniti a compensazione di negligenze nell'esecuzione del servizio. Resta comunque in facoltà della Firenze Parcheggio di far eseguire d'ufficio, in danno all'affidatario, gli interventi necessari per il regolare andamento del servizio. Ciò senza pregiudizio per ulteriori azioni nelle opportune sedi per il ristoro del danno subito.

11.6 Alla terza contestazione, cui non siano seguite giustificazioni ritenute valide, la Firenze Parcheggio avrà facoltà di risolvere il contratto con danni a carico dell'affidatario. A tale scopo la Firenze Parcheggio procederà

all'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno.

11.7 Firenze Parcheggio provvederà ad inviare contestazione scritta, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dall'affidatario, in merito alle circostanze che costituiscono inadempienza contrattuale, indicando la misura della penalità che intende applicare e che sarà oggetto di detrazione dalla fattura del mese successivo qualora l'affidatario non sia in grado di fornire giustificazioni ritenute valide a insindacabile giudizio della Firenze Parcheggio. L'Impresa, ricevuta la contestazione, dovrà tempestivamente fornire le giustificazioni richieste alla Firenze Parcheggio, la quale valuterà in merito all'applicazione della sanzione, dandone corrispondente comunicazione all'Impresa.

L'Impresa può richiedere la revisione della misura della sanzione entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di irrogazione della stessa.

11.8 Per l'accertamento delle omissioni e dei danni di cui ai precedenti commi è competente il RUP, su eventuale proposta del DEC e/o dei responsabili degli altri servizi interessati.

11.9 L'Impresa riconosce che l'importo della penale è congruo tenuto conto dell'interesse della Firenze Parcheggio alla corretta esecuzione del servizio, accetta la penale e rinuncia fin d'ora a sollevare qualsivoglia eccezione al riguardo.

Art. 12 – Responsabilità ed assicurazione

L'Impresa sarà esclusiva responsabile per danni a persone (ivi compresi i dipendenti dell'Impresa e di Firenze Parcheggio, oltre che i terzi), animali e cose (anche se di proprietà di Firenze Parcheggio o di terzi) - a qualsiasi causa

dovuti, sempreché imputabili alla stessa - che si verifichino nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, per tutto il periodo dell'affidamento.

L'Impresa è tenuta a mantenere per tutta la durata del contratto una polizza assicurativa a garanzia dei suddetti danni con massimali adeguati alla tipologia ed all'entità del servizio affidato.

Eventuali danni che non dovessero comunque essere coperti dalla suddetta polizza assicurativa rimarranno comunque ad integrale carico dell'Impresa.

Nell'ipotesi in cui, per colpa e fatto dell'Impresa, il Committente fosse tenuto al pagamento di somme per l'esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto a favore di soggetti diversi dall'Impresa, il Committente avrà diritto a rivalersi direttamente sull'Impresa, dietro esibizione delle relative fatture quietanziate, anche incamerando, a titolo compensativo, parte della garanzia.

Art. 13 – Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, L'Impresa consegna a Firenze Parcheggi - contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto - fideiussione bancaria (o polizza assicurativa) rilasciata da polizza n. a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di importo pari a € ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Committente, valida fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione;

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, L'Impresa è obbligata a ricostituirla immediatamente, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento del danno.

Articolo 14 - Incedibilità dei crediti

Ove non espressamente consentito da Firenze Parcheggio, i crediti derivanti dai contratti non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione verso terzi.

Art. 15 - Comunicazioni

Le comunicazioni tra la Firenze Parcheggio e l'Impresa - e viceversa potranno - essere effettuate tramite PEC agli indirizzi

Art. 16 – Foro competente

In caso di controversia, foro competente, unico ed esclusivo sarà quello di Firenze. E' esclusa la clausola compromissoria.

Art. 17 – Registrazione. Oneri e spese contrattuali

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

Ove dovute, sono a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti. Sono altresì a suo carico le spese di pubblicazione.

Sono inoltre a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dell'esecuzione.

Art. 18 – Norme applicabili

18.1 Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012, recante "criteri

ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

18.2 Per quanto non diversamente disposto dal presente contratto trovano applicazione il Decr. Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207 del 2010.

L'Impresa inoltre dichiara:

- a) di aver ricevuto comunicazione dalla Firenze Parcheggio circa le dettagliate informazioni sui rischi specifici (art. 26, comma 1, lett. b, del D.lgs 81 del 2008) e di averne preso visione sul sito <http://www.firenzeparcheggi.it/docs/files/duvri.pdf> e ciò anche con riferimento alle dettagliate informazioni sui rischi specifici connessi alle prestazioni da espletarsi all'interno degli ambienti di Firenze Parcheggio;

- b) di aver ricevuto l'informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 in allegato e, come previsto dal decreto medesimo, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di esprimere il proprio consenso ai trattamenti riguardanti i dati personali riportati sul presente atto o riportati nei documenti e/o dichiarazioni e/o comunicazioni prodotti successivamente a Firenze Parcheggio in conseguenza delle finalità, degli obblighi e degli adempimenti ivi previsti.

- c) l'assenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art.80 D.Lgs. n. 50 del 2016, fermo

restando che Firenze Parcheggio si riserva di verificare la sussistenza di tali requisiti;

- d) di prendere atto che la Firenze Parcheggio è soggetto certificato SA8000 e dichiara conseguentemente di uniformare il proprio comportamento ai principi di responsabilità sociale stabiliti dalla norma SA 8000, fornendo tutta la collaborazione necessaria per l'espletamento delle attività di audit pianificate da Firenze Parcheggio e per implementare azioni correttive per risolvere eventuali non conformità riscontrate.

- e) di prendere atto che, essendo Firenze Parcheggio soggetto certificato ISO 50001 sono previsti controlli accurati nella valutazione dei parametri legati al consumo specifico di energia e la relativa classe di efficienza dei lavori oggetto del contratto, ai fini di ridurre/limitare i consumi di energia.

Art. 19 – Adempimenti in materia di d.lgs. n. 231/2001 ed impegno al rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo e del codice etico adottati dalla Società

La Firenze Parcheggio S.p.A. ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modello 231") ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Decreto") ed ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001 (OdV).

Firenze Parcheggio S.p.A., nell'esercizio delle proprie attività, si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal proprio Modello 231 e dal proprio Codice Etico, nonché atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

	A tal riguardo, le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti, di avere preso atto, per quanto di propria competenza nell'ambito delle attività previste nel rapporto contrattuale, dei principi e contenuti del Codice Etico adottato da Firenze Parcheggio S.p.A., che è parte integrante del Modello 231 adottato da Firenze Parcheggio S.p.A.	
	Le Parti, nell'ambito del rapporto contrattuale con Firenze Parcheggio S.p.A. si impegnano a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:	
	<ul style="list-style-type: none"> • atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità; • atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal Codice Etico adottato da Firenze Parcheggio S.p.A. che è parte integrante del Modello 231 adottato dalla Società; 	
	Le Parti si impegnano ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte di Firenze Parcheggio S.p.A. e dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della stessa Società.	
	Firenze Parcheggio S.p.A., inoltre, ha attivato uno specifico canale di comunicazione ed una specifica procedura "Flussi informativi verso l'OdV" che ha lo scopo di segnalare e trasmettere all'OdV eventuali violazioni del Codice Etico, dei protocolli 231 ed in genere delle prescrizioni previste nel Modello 231. Tali segnalazioni ed informazioni possono provenire anche da terze parti. Pertanto la controparte si impegna a segnalare all'Organismo di	

Vigilanza di Firenze Parcheggio S.p.A. casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopra elencati di cui sia venuta a conoscenza, secondo le modalità di seguito indicate: segnalazioni ed informazioni devono essere indirizzate all’OdV 231 di Firenze Parcheggio S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@firenzeparcheggi.it oppure recapitate allo stesso OdV al seguente indirizzo postale - Firenze Parcheggio S.p.A., Via G. La Pira n. 21 – Firenze.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, Firenze Parcheggio S.p.A., avrà la facoltà di recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l’obbligo per le Parti di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall’inadempimento, ivi compresa l’obbligazione di manlevare e tenere indenne Firenze Parcheggio S.p.A. da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

Firenze Parcheggio S.p.A.

L’Impresa

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30.06.2003 N. 196

La Firenze Parcheggio S.p.A., in ottemperanza all'art. 13 del decr. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 riportato in calce alla nota 1, informa che:

- a) i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prestazioni previste dal contratto e dai conseguenti adempimenti fiscali;
- b) il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi;
- c) il conferimento dei dati personali è facoltativo;
- d) in mancanza di conferimento e autorizzazione al trattamento dei dati personali non si potrà procedere alla stipula del contratto
- e) i dati potranno essere comunicati a terzi o diffusi solo nei limiti strettamente necessari per le finalità del punto "a" che precede e potranno venire a conoscenza i dipendenti della Firenze Parcheggio addetti alla gestione del parcheggio ed alla gestione dei dati contabili e fiscali;
- f) saranno garantiti all'interessato i diritti di cui all'art. 7 del decr. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 riportato in calce alla nota 2.
- g) titolare del trattamento è la Firenze Parcheggio S.p.A.

1. ART.13 - INFORMATIVA: "1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 è indicato tale responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento da parte di un soggetto pubblico di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando, è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla legge comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n.397 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante – prescrivendo eventuali misure appropriate – dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli – a giudizio del Garante – impossibile".

2. ART.7 – DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI: "1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero - quando via ha interesse - l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere da "a" a "b" sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".